

LA LETTERA

Studi professionali e bilateralità

Gentile direttore, in riferimento all'articolo pubblicato il 6 dicembre 2011, a pagina 45, dal titolo «Studi professionali, bilateralità libera», a cura del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Confprofessioni, firmataria del Ccnl degli studi professionali, rileva alcune imprecisioni e valutazioni parziali contenute nella citata circolare.

Innanzitutto, prendiamo atto con soddisfazione che la Fondazione studi riconosca l'obbligatorietà delle tutele previste dalla bilateralità, chiarendo una volta per tutte la collocazione contrattuale della disciplina degli enti bilaterali.

Entrando nel merito, però, v'è da rilevare che la circolare si sofferma solo sull'eventuale obbligatorietà di versamento a Ebipro (Ente bilaterale nazionale per gli studi professionali), senza accennare nulla su Cadiprof (la Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti degli studi professionali).

La tesi sostenuta dalla circolare, secondo la quale l'obbligatorietà all'adesione scatterebbe «solo ed esclusivamente laddove l'Ente preveda effettive tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro di sostegno al reddito», risulta essere una forzatura di quanto espresso in termini di principio nella circolare ministeriale n. 43 del 2010.

Le conclusioni del Ministero del Lavoro non limitano il principio all'attivazione di uno strumento a sostegno del reddito ma ad una serie di misure/prestazioni aggiuntive a favore dei lavoratori.

Non è affatto vero, peraltro, che l'organizzazione di Ebipro non abbia ancora stabilito specifiche tutele (non limitate solo ed esclusivamente al sostegno del reddito).

L'Ente bilaterale a oggi ha:

- istituito un fondo destinato al sostegno del reddito con un accantonamento di 1.000.000 di euro e sono in fase di regolamentazione i criteri di accesso, che permetteranno anche di assicurare, ai lavoratori del settore sospesi dall'attività lavorativa, il versamento di quanto dovuto a Cadiprof al fine di mantenere l'iscrizione nonché la copertura assicurativa per garantire le provvidenze previste a favore di tali lavoratori;
- attivato iniziative relative all'assolvimento dell'obbligo di informazione e strumenti di supporto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la formazione prevista;
- iniziato a predisporre piani di formazione per gli apprendisti anche di concerto con le attività di Fondoprofessionisti.

Non accettabile, inoltre, la tesi secondo cui «l'obbligo sorgerebbe solo nell'eventualità in cui il Ccnl stabilisca la possibilità per il datore di lavoro di fornire le medesime tutele con strumenti alternativi eventualmente reperibili sul mercato di riferimento». Un'interpretazione frettolosa che non trova alcun fondamento nello spirito della disposizione ministeriale.

Alla luce di quanto finora esposto, è nostro dovere smentire fermamente le tesi sostenute nella circolare, in quanto sia la struttura normativa prevista dal contratto, sia la reale attività dell'Ente bilaterale, nonché delle prestazioni da queste garantite, sono già in essere ed effettive.

**Ufficio stampa
Confprofessioni**

© Riproduzione riservata

